

SERVIZI DI SUPPORTO ALLA PROGRAMMAZIONE  
GESTIONE E RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITÀ  
FINANZIATE CON I FONDI PER LA LOTTA ALLA  
POVERTÀ E ALL'ESCLUSIONE SOCIALE – AMBITO  
IVREA-CUORGNÈ. CUP: I81E19000220001

## **CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

## Sommario

<b>PREMESSA .....</b>	<b>4</b>
<b>RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA DEL CONTESTO IN CUI E' INSERITO IL SERVIZIO.....</b>	<b>4</b>
<b>PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI .....</b>	<b>5</b>
ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO .....	5
ART. 2 - DURATA ED AMMONTARE DELL'APPALTO.....	5
ART. 3 - OPZIONI DI MODIFICA DEL CONTRATTO.....	6
<b>PARTE II - SPECIFICHE TECNICHE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO .....</b>	<b>6</b>
ART. 4 - DESCRIZIONE DEI SERVIZI SVOLTI.....	6
ART. 5 - GRUPPO DI LAVORO .....	7
<b>PARTE III - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE .....</b>	<b>8</b>
ART. 6 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE.....	8
ART. 7 - CLAUSOLA DI MANLEVA.....	8
<b>PARTE IV - CONTROLLI E PENALITÀ' .....</b>	<b>9</b>
ART. 8 - CONTROLLI E VIGILANZA IN CORSO DI ESECUZIONE.....	9
ART. 9 - RICHIAMI E DIFFIDE E CONTESTAZIONI IN CORSO DI ESECUZIONE .....	9
ART. 10 - PENALITÀ: FATTISPECIE E IMPORTI .....	9
ART. 11 - PENALITÀ: MODALITÀ DI APPLICAZIONE .....	10
ART. 12 - SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI.....	10
ART. 13 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	11
ART. 14 - MODALITÀ DEL PROVVEDIMENTO DI RISOLUZIONE .....	12
ART. 15 - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE: L'ESECUZIONE D'UFFICIO .....	12
<b>PARTE V - ESECUZIONE DEL CONTRATTO .....</b>	<b>13</b>
ART. 16 - PAGAMENTI .....	13
<b>PARTE VI - DISPOSIZIONI FINALI.....</b>	<b>14</b>
ART. 17 - INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO.....	14
ART. 18 - ALTRE INFORMAZIONI.....	15
ART. 19 - MANCATA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO.....	15
ART. 20 - RECESSO DAL CONTRATTO .....	15
ART. 21 - INEFFICACIA DI CLAUSOLE AGGIUNTIVE .....	15

ART. 22 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE .....	16
ART. 23 - FORO COMPETENTE .....	16
ART. 24 - RINVIO DINAMICO .....	16
ART. 25 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	16
ART. 26 - PROTOCOLLO DI LEGALITA' .....	17
Allegato A: criteri di aggiudicazione.....	18

## **PREMESSA**

### **RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA DEL CONTESTO IN CUI E' INSERITO IL SERVIZIO**

Il Consorzio Servizi Sociali IN.RE.TE. - Ente Strumentale per l'esercizio delle funzioni socioassistenziali di trentasette Enti Locali per un totale di quarantadue Comuni - uniforma la propria attività ai principi ed agli obiettivi stabiliti dalla L.R. n.1/2004 e s.m.i. ed ai principi di imparzialità, economicità, trasparenza, accessibilità, pubblicità, efficienza ed efficacia.

Con i servizi sanitari e gli altri servizi della comunità locale, l'Ente concorre a favorire il benessere della persona, la prevenzione del disagio e il miglioramento della qualità della vita promuovendo l'autodeterminazione dell'individuo, la valorizzazione e il sostegno della famiglia, della rete parentale e delle solidarietà sociali, garantendo il diritto delle singole persone e delle loro famiglie a partecipare alla definizione del progetto personalizzato. Il Consorzio predispone ed eroga servizi ed interventi destinati a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona e la famiglia possono incontrare nel corso della vita. Rivolge la propria attività a tutti i cittadini in difficoltà, siano essi bambini, giovani, persone con disabilità, adulti o anziani.

Nell'ambito dell'attività garantita dall'area strategica "Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale", il Consorzio promuove interventi volti a favorire percorsi di autonomia personale e sociale di cittadini in momentanea difficoltà, attraverso un aiuto concreto che faciliti il superamento o il contenimento delle condizioni di fragilità sociale; accompagna altresì, per il reinserimento o l'inclusione sociale, i soggetti a rischio di emarginazione, contrastando la povertà estrema attraverso la definizione di progetti personalizzati finalizzati al recupero delle abilità individuali e sociali di base.

Con l'introduzione delle politiche nazionali di contrasto alla povertà, in applicazione del D.Lgs. 147/2017 che ha istituito il Reddito di Inclusione e con l'attuazione del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, coordinato con la legge di conversione 28 marzo 2019, n. 26 recante: «Disposizioni urgenti in materia di Reddito di Cittadinanza e di pensioni.», il Consorzio IN.RE.TE. ha garantito con continuità la gestione complessiva delle misure nazionali in atto ed ha assunto il ruolo di capofila dell'Ambito territoriale Ivrea-Cuornè. Detto Ambito è stato individuato dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 29-3257 del 9 maggio 2016, in conformità alle indicazioni del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, e coincide con il territorio dei tre Enti Gestori delle funzioni socio assistenziali: Consorzio C.I.S.S-A.C. di Caluso, Consorzio C.I.S.S. 38 di Cuornè e Consorzio IN.RE.TE. di Ivrea, al quale è stato riconosciuto il ruolo di Ente Capofila dell'Ambito territoriale.

Nelle sue funzioni l'Ambito Territoriale Ivrea-Cuornè è chiamato a garantire:

- la realizzazione delle azioni indicate dalla normativa vigente per l'attivazione del "Patto per l'inclusione attiva" previsto dalla misura nazionale "Reddito di Cittadinanza", in stretta sinergia con il C.P.I. e con i diversi soggetti territoriali impegnati nella realizzazione di percorsi verso l'autonomia, dando attuazione al Piano Regionale per la lotta alla povertà approvato con DGR 43-6593 del 09.03.2018;
- la realizzazione degli interventi e dei servizi finanziati dalla Quota servizi del Fondo nazionale povertà istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la Legge di Stabilità 2016 - Legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 386 e dal Programma Operativo Nazionale Inclusione P.O.N. Inclusione 2014-2020, (Avviso 3 e Avviso 1/Pais).

## **PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO**

Costituisce oggetto del presente appalto la gestione dei servizi di supporto alla programmazione gestione e rendicontazione delle attività finanziate con i fondi per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, coerentemente con gli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà.

Detti servizi sono destinati all'Ambito Territoriale Ivrea – Cuornè, costituito dalla Regione con DGR 29-3257 del 09.05.2016 e coincidente con il territorio dei Consorzi C.I.S.S-A.C. di Caluso, CISS 38 di Cuornè ed IN.RE.TE. di Ivrea, con ruolo di capofila.

L'aggiudicatario, in relazione ai servizi oggetti d'appalto, dovrà rapportarsi con tutti gli Enti costituenti l'Ambito Territoriale Ivrea-Cuornè.

### **ART. 2 - DURATA ED AMMONTARE DELL'APPALTO**

La durata dell'appalto è correlata al completamento della gestione dei servizi di supporto alla programmazione gestione e rendicontazione delle attività finanziate con i fondi per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, coerentemente con gli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà, con riferimento alle seguenti fonti di finanziamento:

- Quota servizi del Fondo povertà - annualità 2020;
- Avviso 1/2019 PaiS PON – FSE 2014 – 2020.

L'attività oggetto d'appalto dovrà realizzarsi nel periodo massimo di anni 2 a decorrere dalla data di stipula del contratto ovvero dalla data del verbale di avvio del servizio, in pendenza di stipulazione del contratto stesso.

L'importo complessivo presunto dell'appalto è pari ad € 25.000,00 = oltre IVA ai sensi di legge.

L'importo offerto dall'appaltatore è da intendersi comprensivo di tutti gli oneri relativi alla prestazione dei servizi, di personale, materiali, spese di viaggio ecc. e di ogni altro onere dovuto dall'affidatario sulla base delle norme in vigore in connessione con l'esecuzione del contratto.

### **ART. 3 - OPZIONI DI MODIFICA DEL CONTRATTO**

Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a), del codice dei contratti pubblici il contratto potrà essere rinnovato per ulteriori due annualità di finanziamento, anche disgiuntamente, previa valutazione positiva del servizio svolto.

Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a), del codice dei contratti la Stazione Appaltante potrà introdurre nel contratto modifiche di carattere non sostanziale. In particolare, ai fini del presente appalto, si intendono per modifiche non sostanziali prestazioni aggiuntive e/o complementari – funzionali all'oggetto principale del contratto – di valore non superiore al cinquanta per cento dell'importo originario del contratto medesimo.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

L'importo delle modifiche di cui ai periodi precedenti, sommato all'importo netto contrattuale, non potrà, comunque, eccedere la soglia prevista dall'art. 35, comma 1, lett. c), del codice dei contratti pubblici.

Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a), del codice dei contratti, durante il periodo contrattuale non è ammessa revisione prezzi.

## **PARTE II - SPECIFICHE TECNICHE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

### **ART. 4 - DESCRIZIONE DEI SERVIZI SVOLTI**

I servizi oggetto d'appalto dovranno realizzarsi in funzione degli obblighi, delle procedure e degli adempimenti che gli Enti devono seguire nelle varie fasi delle operazioni dall'attuazione, alla rendicontazione, alla ammissibilità della spesa e al monitoraggio, con particolare riferimento a quanto previsto nel "Manuale per i Beneficiari" - PON Inclusione 2014-2020 - Direzione generale per la Lotta alla Povertà e per la Programmazione sociale e nelle "Linee Guida per l'impiego della "Quota Servizi del Fondo Povertà" - Annualità 2020.

In particolare dovranno:

1. supportare la programmazione dell'Ambito attraverso gli strumenti nazionali/UE previsti e le eventuali rimodulazioni che si rendessero necessarie;
2. monitorare che l'attuazione delle operazioni ammesse al finanziamento siano realizzate nel rispetto delle politiche UE in materia di pari opportunità, non discriminazione e di concorrenza, ove pertinente, attraverso procedure ispirate a criteri di uniformità e trasparenza, nel rispetto di quanto disciplinato dalla Legge 241 del 1990 e ss.mm.ii., ove non diversamente disciplinato dal D.Lgs. n.50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii. in materia di contratti pubblici, nonché dalle Linee Guida n. 5 approvate dal Consiglio dell'ANAC con Delibera n.4 del 10 gennaio 2018;
3. assicurare che siano adottate tutte le misure previste dalla vigente disciplina in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica e che le spese sostenute per l'attuazione dell'operazione siano ammissibili conformemente alla normativa europea, nazionale e all'avviso pubblico/bando;
4. supportare gli Enti nelle procedure di rendicontazione per il mantenimento di un sistema di contabilità separata e una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative alle operazioni ammesse al finanziamento, ai sensi dell'art. 125 del Regolamento (UE) n. 13/03/2013;
5. articolare un modello di archiviazione che consenta di conservare tutta la documentazione amministrativa e contabile, sotto forma di originali o di copie autenticate, su supporti comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica, ai sensi dell'art. 140 del Reg. (CE) n. 1303/2013;
6. inviare le domande di rimborso debitamente corredate di tutta la documentazione amministrativa contabile necessaria mediante l'utilizzo della piattaforma nazionale prevista, garantendone la correttezza, l'affidabilità e la congruenza in relazione all'operazione di competenza;
7. assicurare la massima collaborazione nelle fasi di controllo effettuate dai soggetti incaricati sull'utilizzo dei fondi, fornendo supporto agli Enti nella gestione delle eventuali integrazioni e controdeduzioni.

Il luogo di esecuzione delle prestazioni contrattuali sarà prevalentemente presso la sede del fornitore, oltretutto nelle sedi dei Consorzi facenti parte dell'Ambito Ivrea-Cuorgnè.

Il Codice NUTS è il seguente: ITC11.

## **ART. 5 - GRUPPO DI LAVORO**

I servizi oggetto dell'appalto dovranno essere garantiti con un gruppo di lavoro che dovrà comprendere le seguenti professionalità ed esperienze:

- almeno 1 Professionista senior con esperienza di assistenza tecnica nelle varie fasi delle operazioni di programmazione, attuazione, rendicontazione, ammissibilità della spesa e

monitoraggio di attività ed interventi finanziati con i fondi per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale destinati alla Pubblica Amministrazione. Tale figura garantirà la funzione di coordinamento e di supervisione di tutte le attività svolte e sarà indicato quale interlocutore unico per la Committenza e responsabile del corretto svolgimento dell'attività e del rispetto dei tempi;

- personale amministrativo esperto nell'utilizzo di sistemi informativi gestionali con particolare riferimento alla Piattaforma Multifondo dedicata alle azioni relative all'impiego dei Fondi per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, esperto nelle procedure di rendicontazione anche attraverso sistemi di contabilità separata e con una codificazione contabile adeguata, nonché nelle procedure di archiviazione previste dai regolamenti vigenti nazionale e U.E. .

L'Appaltatore, all'avvio del Servizio, dovrà trasmettere al Committente l'elenco degli operatori ed i loro curricula professionali attestanti il possesso dei requisiti richiesti. Tale obbligo dovrà essere ottemperato anche nel caso di successive eventuali sostituzioni.

### **PARTE III - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE**

#### **ART. 6 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE**

Sono a carico dell'appaltatore, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali di cui al presente appalto, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi al Servizio oggetto del contratto.

In particolare, l'appaltatore è responsabile esclusivo dei danni che per fatto suo, dei suoi dipendenti/operatori addetti, dei suoi mezzi, o per negligenza o mancata previdenza venissero arrecati durante il periodo contrattuale.

#### **ART. 7 - CLAUSOLA DI MANLEVA**

Le Parti convengono che la Stazione Appaltante resta assolutamente estranea rispetto ad eventuali responsabilità circa infortuni o danni che dovessero derivare dalla esecuzione del Servizio oggetto di appalto.

L'Appaltatore, in ogni caso, si impegna espressamente a manlevare ed a tenere indenne la Stazione Appaltante da qualsiasi pretesa risarcitoria per fatti dipendenti o resi possibili dall'appalto. Il mancato rispetto dell'onere di manleva costituirà motivo di risoluzione di diritto del contratto e di escussione della cauzione definitiva.

## **PARTE IV - CONTROLLI E PENALITÀ**

### **ART. 8 - CONTROLLI E VIGILANZA IN CORSO DI ESECUZIONE**

Ai sensi dell'art. 102 del D.lgs. 50/2016 il Consorzio IN.RE.TE. verifica la regolare esecuzione del servizio da parte dell'appaltatore attraverso il responsabile unico del procedimento ed il Direttore dell'esecuzione del contratto.

È in facoltà del responsabile unico del procedimento e Direttore dell'esecuzione del contratto eseguire, in qualsiasi momento, controlli e verifiche al fine di accertare:

- che il servizio oggetto di affidamento avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al presente Capitolato e delle obbligazioni assunte con il contratto di affidamento;
- l'andamento del servizio in relazione alla qualità e all'idoneità e professionalità degli addetti al servizio medesimo.

Il responsabile del procedimento redige apposito verbale con il quale vengono poste in evidenza le manchevolezze, i difetti e le inadempienze rilevati, nonché le proposte e le indicazioni che ritiene necessarie per gli ulteriori interventi dell'Amministrazione.

Le verifiche ed i controlli effettuati non esimono l'aggiudicatario da responsabilità e da qualsiasi altra conseguenza derivante dalle risultanze della verifica di regolare esecuzione.

### **ART. 9 - RICHIAMI E DIFFIDE E CONTESTAZIONI IN CORSO DI ESECUZIONE**

L'appaltatore che durante l'esecuzione del servizio dia motivo a più rilievi per negligenze ed inadempienze nell'osservanza delle clausole contrattuali, può essere soggetto a diffida e/o a richiami senza pregiudizio per l'applicazione delle penali.

Le diffide di cui al presente articolo sono comminate dal responsabile unico del procedimento – Direttore dell'esecuzione.

Nel caso di grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali tale da comprometterne la buona riuscita dell'appalto viene formulata contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante dichiara risolto il contratto.

### **ART. 10 - PENALITÀ: FATTISPECIE E IMPORTI**

In caso di inadempienza agli obblighi di cui al presente capitolato d'appalto ed ai documenti facenti parte del contratto, compreso il progetto tecnico, fatte salve le ulteriori responsabilità, saranno applicate le seguenti penali: per ogni inadempienza

dell'appaltatore che abbia dato luogo a richiami e/o diffide: da € 200,00 a € 500,00 per ogni richiamo o diffida;

Nel caso di più violazioni con la medesima condotta di inadempienza, è facoltà del Committente comminare una sanzione fino al triplo del massimo di cui al periodo precedente.

Uguale maggiorazione della sanzione viene applicata sulla base della eventuale recidiva dell'inadempienza.

#### **ART. 11 - PENALITÀ: MODALITÀ DI APPLICAZIONE**

L'ammontare delle penalità è addebitato sul credito dell'appaltatore dipendente dal contratto cui esse si riferiscono, ovvero, non bastando, sulla garanzia definitiva.

Nel caso gli importi di cui al comma 1 siano insufficienti, l'ammontare della penalità viene addebitato sui crediti dipendenti da altri contratti che l'affidatario ha in corso con il Consorzio IN.RE.TE., previo "fermo amministrativo" disposto con provvedimento dell'organo competente.

Le penalità sono notificate al soggetto aggiudicatario a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora.

L'ammontare delle penalità è addebitato, di regola, nel momento in cui viene disposto il pagamento della fattura, e viene introitato, in apposito capitolo, in conto entrate del Consorzio IN.RE.TE. .

Le penalità non possono essere abbandonate, nemmeno parzialmente, a meno che, all'atto della liquidazione della fattura o delle fatture, esse siano riconosciute inapplicabili.

#### **ART. 12 - SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI**

Il Consorzio IN.RE.TE., al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma l'applicazione delle penali, i pagamenti all'appaltatore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione del servizio, fino a che l'appaltatore non si pone in regola con gli obblighi contrattuali.

La sospensione ha durata, di norma, di tre mesi dal momento della relativa notifica all'appaltatore a mezzo di Posta Elettronica Certificata (PEC). Trascorsi i suddetti tre mesi senza che l'appaltatore si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali, l'Amministrazione ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto per inadempimento.

## **ART. 13 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile il Consorzio IN.RE.TE. si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione in danno del contratto, incamerando la garanzia definitiva, nel caso si verifichi una delle seguenti ipotesi:

- a. per frode, grave negligenza e inadempimento, mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni sottoscritte;
- b. qualora l'appaltatore non osservi o violi le condizioni o clausole previste dalle norme di natura generale o speciale vigenti nella materia oggetto d'incarico;
- c. per inosservanza delle istruzioni e direttive impartite dal responsabile del procedimento o dal direttore dell'esecuzione
- d. qualora, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto.

La risoluzione opererà di diritto dalla data di notifica della volontà dell'Amministrazione di valersi della clausola risolutiva e deve essere preceduta, nelle ipotesi previste alle lettere a), b) e c), dalla contestazione degli addebiti all'appaltatore, con assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante dichiara risolto il contratto.

Nell'ipotesi di cui alla lettera d) il responsabile del procedimento o direttore dell'esecuzione del contratto, assegna un termine, salvo i casi d'urgenza, non inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve di diritto il contratto.

Si procederà altresì alla risoluzione del contratto:

- a. quando il Consorzio IN.RE.TE. e l'appaltatore, per mutuo consenso, sono d'accordo sull'estinzione del contratto prima dell'avvenuto compimento dello stesso; l'appaltatore ha diritto alla restituzione della garanzia definitiva;
- b. per sopravvenuta, assoluta e definitiva impossibilità della prestazione da parte dell'appaltatore per causa ad esso non imputabile; l'appaltatore ha diritto alla restituzione della garanzia definitiva;
- c. ove il Consorzio IN.RE.TE., in qualunque momento dell'esecuzione, comunichi all'aggiudicatario di voler sciogliere unilateralmente il contratto per comprovati motivi di pubblico interesse; il soggetto aggiudicatario ha diritto alla restituzione della garanzia definitiva e al pagamento del servizio eseguito nonché del dieci per cento delle prestazioni non eseguite calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite;
- d. negli altri casi previsti dal presente capitolato e dalla vigente normativa.

In tutti i casi di risoluzione del contratto si procederà all'incameramento della cauzione definitiva a titolo di penale forfetaria per l'inadempimento, fatta salva la prova del maggior danno.

In caso di recesso unilaterale da parte dell'appaltatore, lo stesso sarà obbligato a risarcire il danno, che sarà individuato e quantificato anche nell'eventuale differenza di prezzo conseguente al nuovo affidamento.

#### **ART. 14 - MODALITÀ DEL PROVVEDIMENTO DI RISOLUZIONE**

La risoluzione del contratto viene disposta con atto dell'organo competente.

L'avvio e la conclusione del procedimento di cui al comma 1 sono comunicati all'appaltatore con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o Posta Elettronica Certificata (PEC), indirizzata al soggetto aggiudicatario nel domicilio legale indicato in contratto.

#### **ART. 15 - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE: L'ESECUZIONE D'UFFICIO**

Ove si pervenga alla risoluzione del contratto, all'appaltatore è dovuto, fatti salvi i provvedimenti di cui al presente articolo, il pagamento del valore del servizio regolarmente eseguito fino al momento dell'avvenuta comunicazione della risoluzione, effettuata con Posta Elettronica Certificata (PEC)

Nei soli casi di risoluzione del contratto il Consorzio IN.RE.TE. ha la facoltà di affidare a terzi la parte rimanente del servizio, in danno dell'appaltatore inadempiente.

L'affidamento avviene per procedura negoziata, stante l'esigenza di limitare le conseguenze dei ritardi connessi con la risoluzione del contratto.

L'affidamento a terzi viene notificato all'appaltatore inadempiente nelle forme prescritte dal comma 1 del presente articolo, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione, dei servizi affidati e degli importi relativi.

All'appaltatore inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dal Consorzio IN.RE.TE. rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dalla garanzia incamerata e, ove questa non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'appaltatore, previo "fermo amministrativo" del corrispettivo regolarmente dovuto all'appaltatore, disposto con provvedimento dell'organo competente.

L'esecuzione in danno non esime l'appaltatore dalle responsabilità in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

## **PARTE V - ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

### **ART. 16 - PAGAMENTI**

#### ***1. Modalità di presentazione delle fatture:***

- la fatturazione delle prestazioni effettivamente fornite dovrà essere predisposta con le modalità previste all'art. 1 comma 629 lett. b) L. 190/2014 (Split payment) e del D.M. 55 del 03/04/2013 (Fatturazione elettronica);
- le fatture trimestrali posticipate, dietro presentazione di puntuale relazione dell'attività svolta, riportanti l'indicazione del CIG (codice identificativo di gara), saranno articolate in base ad un canone trimestrale calcolato sulla base dell'offerta presentata in sede di gara.

#### ***2. Modalità di pagamento:***

- il pagamento delle fatture trimestrali relative alle prestazioni effettuate avverrà a mezzo mandato bancario, previa acquisizione da parte del Consorzio della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti (D.U.R.C);
- il Consorzio non sarà responsabile di eventuali ritardi derivanti dai disguidi nel recapito delle fatture;
- il pagamento delle fatture elettroniche avverrà entro i termini stabiliti dalla normativa vigente, con decorrenza dalla data di protocollazione delle fatture stesse, corredate dalla documentazione giustificativa. Il termine di pagamento potrà essere altrimenti stabilito in sede di stipula del contratto. Qualora sopravvengano richieste di chiarimenti o vengano formulate contestazioni da parte dei servizi competenti i termini di pagamento potranno essere interrotti;
- relativamente ai termini di pagamento si evidenzia espressamente che l'appalto è finanziato con i trasferimenti erogati da Enti sovraordinati ed Enti terzi rispetto all'Ente Appaltante, rispetto ai quali il medesimo non dispone di nessun potere di direzione e controllo. Pertanto, il Consorzio IN.RE.TE. non è responsabile dei ritardi imputabili al mancato versamento dei fondi da parte degli Enti sovraordinati e terzi.

#### ***3. Tracciabilità dei flussi finanziari:***

- ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. In particolare i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi.

L'appaltatore s'impegna a comunicare, entro sette giorni, al Consorzio eventuali modifiche degli estremi indicati e si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n.136/2010.

Con il corrispettivo fissato, a seguito dell'aggiudicazione, l'Appaltatore si intende compensato di ogni suo avere o pretendere dal Consorzio per i servizi medesimi, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi, in tutto essendo soddisfatta dal pagamento degli importi di contratto.

## **PARTE VI - DISPOSIZIONI FINALI**

### **ART. 17 - INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO**

Alla gara potranno partecipare gli operatori economici indicati all'art. 45 del D.lgs 50/2016 iscritti alla C.C.I.A.A. per l'attività oggetto dell'appalto ed in possesso della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, nonché di adeguata capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa.

#### Requisiti di idoneità professionale:

- iscrizione alla Camera di Commercio per lo svolgimento delle attività oggetto del presente appalto o, per le cooperative, iscrizione nell'apposito Albo delle Società Cooperative o nell'Albo Regionale delle Cooperative con oggetto sociale coerente con l'oggetto della gara. Nel caso di operatori economici stabiliti in altri stati diversi dall'Italia, iscrizione all'Albo o Lista ufficiale dello stato di appartenenza, ex art. 49 del Codice.

Tale requisito dovrà essere posseduto da tutti i soggetti componenti il raggruppamento

#### Requisiti di capacità economico-finanziaria:

- possesso di un fatturato globale nell'ultimo triennio disponibile non inferiore a due volte l'ammontare stimato complessivo d'appalto.

#### Requisiti di capacità tecnico-professionale:

- esecuzione, nell'ultimo triennio di servizi assimilabili a quelli in oggetto, per un ammontare non inferiore all'importo complessivo stimato dell'appalto.

Gli operatori partecipanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti soggettivi che dovranno essere attestati attraverso la compilazione del D.G.U.E. in forma semplificata:

- a) possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016, assenza delle cause di esclusione dalla partecipazione ad una procedura d'appalto.

Il contratto è finanziato con trasferimenti della "Quota Servizi Fondo Povertà" annualità 2020 ed il CUP risulta essere: I81E19000220001.

## **ART. 18 - ALTRE INFORMAZIONI**

L'Ente si riserva di interrompere in qualsiasi momento, di modificare o annullare in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dare seguito alla successiva procedura negoziata, senza che possa essere avanzata pretesa alcuna da parte degli operatori economici interessati.

Fermo restando la predetta facoltà, si procederà con la gara anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida.

## **ART. 19 - MANCATA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO**

Qualora l'aggiudicatario non si presenti alla stipula del contratto decadrà automaticamente dall'affidamento, con conseguente incameramento della cauzione provvisoria, a titolo di penale forfetaria. Saranno, inoltre, a carico dell'inadempiente le spese che la Stazione Appaltante dovesse affrontare per far fronte all'inadempienza dell'aggiudicatario.

## **ART. 20 - RECESSO DAL CONTRATTO**

Il recesso dell'Appaltatore non è ammesso e, qualora comunque attuato, comporta l'obbligazione per lo stesso del risarcimento dei danni, con incameramento della cauzione definitiva a titolo di penale forfetaria dell'inadempimento, fatta salva la prova del maggior danno.

Ai sensi dell'art. 109 del codice dei contratti la Stazione Appaltante può recedere dal contratto, anche se è stata iniziata la prestazione, purché tenga indenne l'Appaltatore delle spese sostenute, del Servizio eseguito e del corrispettivo dovuto per il decimo dei servizi non eseguiti.

La Stazione Appaltante - qualora gli attuali presupposti generali, legislativi, normativi o di ordinamento interno, in base ai quali si è provveduto all'affidamento del Servizio, dovessero subire modifiche tali da incidere significativamente sull'equilibrio del contratto - si riserva la facoltà di recedere dal contratto stesso, con un preavviso di sessanta giorni, senza che l'Appaltatore abbia a pretendere alcun risarcimento di danni o altre forme di compensazione, cui l'Appaltatore medesimo fin d'ora dichiara di rinunciare.

## **ART. 21 - INEFFICACIA DI CLAUSOLE AGGIUNTIVE**

Nessun eventuale accordo verbale che comporti aggiunte e/o modifiche, di qualsiasi specie e/o natura al contenuto del contratto, potrà avere efficacia se non tradotto in forma scritta, secondo quanto previsto dalle vigenti norme di legge.

## **ART. 22 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE**

Ai sensi dell'art. 5 bis del codice dell'amministrazione digitale l'Appaltatore elegge domicilio per tutta la durata del contratto presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dichiarato in sede di partecipazione alla gara.

## **ART. 23 - FORO COMPETENTE**

È esclusa la competenza arbitrale. Per qualunque controversia eventualmente derivante dall'esecuzione del presente contratto è competente il Tribunale Ordinario di Ivrea.

## **ART. 24 - RINVIO DINAMICO**

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato si rinvia alle disposizioni di legge e regolamento vigenti in materia, nonché alle disposizioni del Codice Civile in quanto compatibili.

## **ART. 25 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi del Regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 i dati forniti dalle imprese saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gestione del procedimento di gara nonché alla stipula e gestione del contratto.

Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione), è improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, responsabilizzazione ed è svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire sia per finalità correlate alla scelta del contraente e all'instaurazione del rapporto contrattuale che per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della stipulazione del contratto e dell'adempimento di tutti gli obblighi ad esso conseguenti ai sensi di legge.

I dati saranno comunicati a soggetti pubblici nell'adempimento dei compiti di legge. In relazione al trattamento dei dati conferiti, l'interessato gode dei diritti di cui agli articoli 15, 16, 17 e 18 del citato Regolamento, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare, aggiornare, contemplare i dati erronei, incompleti o inoltrati in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Il titolare del trattamento dei dati è il Consorzio Servizi Sociali IN.RE.TE., il Responsabile del Trattamento è il Responsabile Unico del Procedimento.

## **ART. 26 - PROTOCOLLO DI LEGALITA'**

La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317c.p., 318c.p., 319c.p., 319-bisc.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bisc.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p..

Nei casi di cui al periodo precedente, l'esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione.

A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della Stazione appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456c.c., ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alle condizioni di all'art. 32 del decreto-legge 90/2014.

### ***Allegato A: criteri di aggiudicazione***

La gara sarà aggiudicata con il criterio economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D.lgs 50/2016, valutata sulla base dei seguenti elementi:

<b>Offerta tecnica</b>		<b>Max 70 punti</b>
Qualità della proposta progettuale (max 50 punti)	Conoscenza del contesto dell'Ambito Ivrea-Cuornè	Max 5 punti
	Assistenza tecnica alle attività di programmazione dell'Ambito e utilizzo degli specifici strumenti nazionali/UE	Max 10 punti
	Modalità di monitoraggio del rispetto delle politiche UE, delle misure in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità e dell'ammissibilità della spesa	Max 10 punti
	Modello procedurale di supporto all'Ambito territoriale nell'attività di rendicontazione anche in relazione all'utilizzo della Piattaforma nazionale	Max 10 punti
	Modalità di supporto all'Ambito nelle fasi di controllo e nelle azioni di ridefinizione e nel supporto giuridico amministrativo	Max 10 punti
	Modello di archiviazione per la conservazione della documentazione amministrativa e contabile	Max 5 punti
Gruppo di lavoro (max 15 punti)	Qualità e coerenza delle esperienze professionali del gruppo di lavoro	Max 9 punti
	Modalità di coordinamento con l'Ambito	Max 6 punti
Servizi aggiuntivi (max 5 punti)	Appropriatezza dei servizi proposti	Max 5 punti
<b>Offerta economica</b>		<b>Max 30 punti</b>

Con riferimento agli elementi dell'offerta tecnica il peso verrà motivatamente attribuito da ciascun componente della commissione con un coefficiente variabile da 0 a 1 calcolato seguendo le linee guida relative alle modalità di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa emanate dall' ANAC con delibera n. 1005 del 21 settembre 2016 e s.m.i.. Il prodotto della media dei coefficienti attribuiti da tutti i commissari moltiplicato per il punteggio massimo assegnabile determinerà il punteggio conseguito dai singoli concorrenti per i suddetti elementi di valutazione.

Relativamente alla valutazione dell'offerta economica il punteggio massimo verrà assegnato al migliore canone offerto, in ribasso rispetto a quello indicato in sede di gara.

Alle altre offerte verranno distribuiti punteggi proporzionali con l'applicazione della seguente formula:

$$P_o = (R_m/R_o) \times P_m$$

dove:

$P_o$ =punteggio dell'offerta in esame

$R_m$ =offerta migliore

$R_o$ =offerta in esame

$P_{max}$ =punteggio massimo assegnabile

La Commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo aggregativo-compensatore di cui alle linee Guida dell'ANAC n. 2/2016, par. VI, n.1.

Il punteggio è dato dalla seguente formula:

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots + C_{ni} \times P_n$$

dove:

$P_i$  = punteggio concorrente i;

$C_{ai}$  = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i;

$C_{bi}$  = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i; .....

$C_{ni}$  = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i;

$P_a$  = peso criterio di valutazione a;

$P_b$  = peso criterio di valutazione b;

.....

$P_n$  = peso criterio di valutazione n.

### **I^a riparazione.**

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparato. La c.d. "riparazione" si applica ai criteri di natura qualitativa nonché a quei criteri di natura quantitativa, la cui formula non consenta la distribuzione del punteggio massimo. La Stazione Appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

### **II^a riparazione**

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio tecnico complessivo nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene nuovamente riparato.